

Decreto federale che approva 5 accordi concernenti la Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST)

del 24 aprile 1972

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto gli articoli 8 e 85 numero 5 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 10 gennaio 1972²,

decreta:

Art. 1

¹ Sono approvati i seguenti accordi concernenti alcune azioni della COST, firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971:

- a. accordo per la realizzazione di una rete europea d'informatica³;
- b. accordo per l'attuazione di un'azione europea nel settore delle telecomunicazioni sul tema «Antenne con primi orecchi secondari ridotti e rapporto G/T massimo»⁴;
- c. accordo per l'attuazione di un'azione concertata europea nel settore della metallurgia sul tema «Materiali per turbine a gas»⁵;
- d. accordo per l'attuazione di un'azione europea nel settore degli inconvenienti ambientali sul tema «Analisi dei microcontaminanti organici nell'acqua»⁶;
- e. accordo per la realizzazione di un'azione europea nel settore degli inconvenienti ambientali sul tema «Trattamento delle melme di depurazione»⁷.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare questi accordi.

Art. 2

¹ Per l'esecuzione degli accordi menzionati nell'articolo 1 è stanziato un credito d'impegno di 9 milioni di franchi.

² La quota annuale dei pagamenti è iscritta nel bilancio di previsione.

RU 1972 2001

1 RS 101

2 FF 1972 I 157

3 RS 0.420.514.23

4 [RU 1973 1157]

5 RS 0.420.517.21

6 [RU 1972 2563, 1974 1436]

7 [RU 1972 2014 2001 2023, 1974 1437]

Art. 3

Il presente decreto non ha carattere obbligatorio generale ed entra immediatamente in vigore.